



Corte IV
D-1689/2019

Sentenza del 15 aprile 2019

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nata il (...), con la figlia
B. _____, nata il (...),
Senegal,
entrambe rappresentate dalla signora Cecilia Sanna,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 3 aprile 2019 / N (...)

Visto:

le domande d'asilo che A._____ con la figlia B._____, asserite cittadine senegalesi, hanno presentato in Svizzera il (...) marzo 2019 (cfr. atti n. 1/2 e 2/2 della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]),

la segnalazione quale caso vulnerabile del (...) marzo 2019, ove si evince che la richiedente avrebbe subito delle violenze sessuali ripetute mentre si trovava a C._____, poco prima di chiedere l'asilo in Svizzera, e che sarebbe stato richiesto un accompagnamento ed un sostegno psicologico; che inoltre la medesima interessata sarebbe molto provata e stanca, in quanto madre sola con una figlia, dato che il marito l'avrebbe lasciata (cfr. atto n. 21/1 della SEM),

la segnalazione quale caso medico al (...) SEM del (...) marzo 2019 da parte dell'(...), ove si evince in particolare che la richiedente è in gravidanza al terzo mese di gestazione, con termine previsto per il parto il (...) (cfr. atto n. 18/1 della SEM),

il verbale di rilevamento dei dati personali del (...) marzo 2019 di A._____, nel corso del quale l'interessata ha segnatamente dichiarato di essersi sposata religiosamente il (...) in Senegal con D._____, il quale ultimo soggiorno a lei conosciuto sarebbe C._____ (cfr. atto n. 19/7 della SEM, p.to 1.14, pag. 3),

il verbale del colloquio personale di A._____ del (...) aprile 2019 ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentita in merito all'eventuale competenza dell'Italia o della E._____ per la trattazione della loro domanda d'asilo (cfr. atto n. 24/2 della SEM),

la domanda di ripresa in carico delle interessate del 1° aprile 2019, da parte della Svizzera alle autorità italiane preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 25/7 della SEM),

la risposta delle autorità italiane del 2 aprile 2019 di ripresa in carico delle richiedenti ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 25/7 della SEM),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 3 aprile 2019, notificata il 4 aprile 2019 (cfr. atto n. 31/1 della SEM), mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito delle domande d'asilo delle interessate ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LASi, RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento [*recte*: trasferimento] delle medesime verso l'Italia, intimando loro di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, come pure incaricando il F._____ di eseguire la decisione di allontanamento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,

il ricorso del 9 aprile 2019 (cfr. risultanze processuali) ed i documenti allegati allo stesso, inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, con il quale le ricorrenti hanno concluso in via supercautelare che l'esecuzione della decisione [*recte*: del trasferimento] venga sospesa ed in via principale che al ricorso venga restituito l'effetto sospensivo, all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per un nuovo esame delle allegazioni e per l'esame in Svizzera della loro domanda d'asilo; altresì, esse hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese,

la ricezione degli atti della SEM da parte del Tribunale in data 10 aprile 2019,

il rapporto medico del (...) aprile 2019 dell'G._____ di H._____, (...) relativo a A._____ (cfr. atti SEM),

l'ordinanza dell'11 aprile 2019, con la quale il Tribunale ha sospeso provvisoriamente, a titolo di misure supercautelari, l'esecuzione del trasferimento,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,

che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3.; 2007/8 consid. 5),

che nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento,

che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15 Regolamento Dublino III),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati),

che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente A._____, ha presentato una domanda d'asilo dapprima in Italia il (...) maggio 2017 e poi in E._____ il (...) dicembre 2018 (cfr. atti n. 6/1 e n. 7/1 della SEM),

che nel corso dell'audizione tenutasi il (...) aprile 2019, la ricorrente ha segnatamente dichiarato di aver lasciato illegalmente, e senza documenti, il suo Paese d'origine, nel febbraio 2014 ed in seguito alla sua entrata in Italia nell'aprile 2017, di aver depositato una domanda d'asilo,

che in seguito avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari delle autorità italiane, con validità sino al (...) 2019; che lo stesso permesso l'avrebbe perso, smarrimento che avrebbe denunciato, chiedendo altresì un nuovo permesso di soggiorno; che quest'ultima richiesta sarebbe però stata bloccata,

che ella avrebbe interposto ricorso contro la decisione che le negava la protezione internazionale in Italia, gravame che sarebbe ancora pendente,

che nel dicembre 2018 le ricorrenti si sarebbero dapprima spostate per una (...) di giorni in I._____ e poi in E._____, ove hanno depositato una domanda d'asilo; che quest'ultima sarebbe stata rifiutata dalle autorità (...), in quanto l'Italia sarebbe stata competente per la trattazione della stessa,

che a fine dicembre 2018 sarebbe rientrata con la figlia in Italia, ove avrebbe vissuto presso amici a C._____ fino nel marzo 2019, quando ha depositato la domanda d'asilo in Svizzera,

che inoltre ha dichiarato di essere al terzo mese di gravidanza e chiede un sostegno psicologico, in quanto non si sentirebbe bene psicologicamente,

che sulla base di tali elementi, in data 1° aprile 2019, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico delle ricorrenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 25/7 della SEM),

che il 2 aprile 2019 – ovvero entro i termini previsti all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III –, le predette autorità italiane, hanno accettato di riprendere in carico le richiedenti, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 27/1),

che di conseguenza – senza ulteriori disamine in merito alla disposizione topica applicabile in specie per la ripresa in carico delle richiedenti da parte dell'Italia e meglio sulla base dell'art. 12, dell'art. 18 par. 1 lett. b o dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III – la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dalle ricorrenti, è di principio data,

che nella fattispecie, le insorgenti allegano anzitutto che la ricorrente, trovandosi al terzo mese di gravidanza con una figlia in tenera età, sarebbe da trattare quale caso vulnerabile, applicando i principi della sentenza della Corte EDU Tarakhel c. Svizzera del 4 novembre 2014,

che però, nella risposta d'accettazione del trasferimento delle insorgenti da parte delle autorità italiane, che si fonderebbe sul nuovo assetto normativo del diritto d'asilo previsto in Italia, si sarebbe fatto riferimento per l'alloggio del nucleo familiare alla lettera circolare dell'8 gennaio 2019; che tale lettera circolare, si baserebbe segnatamente sul decreto Salvini, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, che come diversi studi, rapporti internazionali e giurisprudenza di diverse Corti europee confermano, non assicurerebbe una presa in carico dei casi vulnerabili conforme alle disposizioni ed alla giurisprudenza internazionale,

che invero le richiedenti, secondo il nuovo impianto normativo del diritto d'asilo, verranno alloggiate in un Centro di accoglienza straordinaria (CAS) o in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), e non avranno

invece diritto ad essere alloggiate – come era invece il caso prima del decreto Salvini per i casi di persone vulnerabili – in un Centro SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati); che presso i primi, non sarebbero più disponibili alcuni servizi quali il sostegno psicologico e quelli relativi all'orientamento sul territorio ed i costi per l'accoglienza di ogni singolo richiedente sarebbero stati ridotti,

che inoltre per la ricorrente, in attesa dell'esito del ricorso presentato in Italia il (...) (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), dato che il suo permesso di soggiorno per motivi umanitari scadrebbe il (...) 2019, è incerto lo statuto giuridico che potrà ottenere in futuro in Italia,

che tale situazione d'incertezza risulterebbe maggiormente grave tenuto conto della vulnerabilità e delle fragilità che avrebbero comportato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in Italia, e segnatamente il fatto che la ricorrente avrebbe subito maltrattamenti e violenze sia in J._____, come pure in K._____; avrebbe perso una figlia, gravemente malata e gettata in mare dai passatori durante l'attraversata verso l'Italia dalla K._____, necessitando quindi di un sostegno medico – psichiatrico specifico per tale situazione post-traumatica,

che ritenuti tali elementi, in summa le insorgenti ritengono che la SEM, nella decisione impugnata, non abbia esaminato in modo sufficiente il nuovo quadro normativo del diritto d'asilo in Italia e come in concreto si presenterebbero le strutture d'accoglienza nello stesso Paese,

che pertanto, le garanzie circa un'adeguata presa in carico delle interessate difetterebbero in specie, e si prospetterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU da parte della Svizzera in caso di trasferimento delle stesse in Italia,

che, giusta l'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che qualora non sia possibile eseguire il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro designato in base a tali criteri o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente,

che è certo notorio che le autorità italiane conoscono, specialmente a partire dal 2011, dei seri problemi quanto alla capacità d'accoglienza dei richiedenti l'asilo; che possono in particolare essere confrontate con importanti difficoltà sul piano dell'alloggio, delle condizioni di vita, o dell'accesso alle cure mediche in alcune circostanze (cfr. in particolare: Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Conditions d'accueil en Italie: À propos de la situation actuelle des requérants d'asile ed des bénéficiaires, agosto 2016; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 febbraio 2019),

che all'ora attuale non vi sono tuttavia fondati motivi di ritenere, anche prendendo in considerazione la documentazione presentata dalle ricorrenti (doc. 8 -10), che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III),

che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e, in tal senso, ne applica le disposizioni,

che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),

che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il trasferimento delle interessate nello Stato membro competente è presunto essere ammissibile,

che tale presunzione di sicurezza può essere ribaltata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2 [e consid. 9.1 non pubblicato], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 e 10.2), la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda per dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 della CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopracitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di

tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU,

che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia, sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5),

che tale giurisprudenza è stata pure confermata dalla Corte EDU con decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35,

che malgrado quanto sopra rilevato, vi è luogo di constatare in specie, che la SEM, nella decisione impugnata, non ha tenuto conto della situazione come si presenta all'ora attuale in Italia (cfr. in particolare il parere dell'OSAR citato nel ricorso ed allegato allo stesso sub doc. 10; cfr. anche numerosi articoli di stampa consultabili su internet e concernenti gli effetti del decreto Salvini),

che invero, secondo il decreto Salvini, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, solo i richiedenti d'asilo minorenni e coloro che sono riconosciuti quali rifugiati sono alloggiati nei Centri SPRAR, categorie alle quali le ricorrenti non appartengono,

che, negli altri Centri collettivi governativi d'alloggio di richiedenti l'asilo (CARA e CAS), come sarebbe il caso delle interessate – visto anche in particolare la chiara menzione nella garanzia del 2 aprile 2019 delle autorità italiane alla lettera circolare dell'8 gennaio 2019 – soltanto l'accesso ad una medicina d'urgenza sembra essere assicurata (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-835/2019 del 6 marzo 2019), mentre che l'assistenza psicologica o altre cure mediche adeguate non sarebbero invece assicurate,

che, nella sua decisione, la SEM rileva in modo generico che l'Italia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente, e che si può presumere, nell'ambito del sistema Dublino, che lo Stato membro competente fornisca le cure mediche adeguate e garantisca l'accesso al trattamento medico

necessitato, nonché che soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il seguito della procedura Dublino; che inoltre, riferendosi alla circolare dell'8 gennaio 2019, le strutture ove sarebbero alloggiate le famiglie trasferite nell'ambito della procedura Dublino (CAS o CARA), sarebbero adeguate e atte a garantire la protezione dei diritti fondamentali, in particolare l'unità familiare e la protezione dei minori, come comunicato dall'Unità Dublino italiana,

che tuttavia, vista la particolarità del caso di specie, trattandosi effettivamente di un caso vulnerabile, ovvero di una madre sola, in stato di gravidanza, con una bambina in tenera età, nonché con allegate problematiche psicologiche, potenzialmente necessitanti di un supporto psicologico se non psichiatrico, risulta opportuno e necessario effettuare, prima dell'eventuale trasferimento verso l'Italia, degli accertamenti supplementari atti a determinare che il nucleo familiare venga adeguatamente preso in carico dalle autorità italiane secondo la loro vulnerabilità e le loro esigenze, nel rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza succitate,

che la presunzione derivante dall'applicazione della direttiva accoglienza che garantisce segnatamente ai richiedenti l'asilo la fornitura di cure mediche adeguate e garantisce l'accesso al trattamento medico necessario (cfr. la decisione impugnata, p.to II, pag. 6) non sarebbe, ad essa sola, giustificante la liceità di un trasferimento nel presente caso,

che la SEM dovrà determinare in maniera concreta se le interessate, in caso di un loro trasferimento in Italia, avranno accesso ad un alloggio conforme alla loro vulnerabilità ed alle cure mediche e psicologiche per A._____, visto in particolare la scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi umanitari e delle condizioni di accoglimento presenti in Italia a seguito dell'entrata in vigore del decreto Salvini,

che in caso di risposta negativa, l'autorità inferiore dovrà dimostrare che l'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti permane ammissibile e che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per le ricorrenti (cfr. il memoriale ricorsuale), non esistono dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,

che, in caso contrario, la SEM sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,

che, di conseguenza, vi è luogo di annullare la decisione impugnata per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), e di rinviare gli atti di causa alla SEM per completamento dell'istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA),

che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 3 aprile 2019 è annullata,

che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate l'11 aprile 2019 sono revocate,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta priva d'oggetto,

che, visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali,

che pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, è divenuta pure senza oggetto,

che non sono attribuite delle indennità alle ricorrenti ai sensi dell'art. 111a^{ter} LAsi, in quanto le stesse sono state assistite dal rappresentante legale designato dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi,

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della SEM del 3 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per un complemento d'istruzione e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Le misure supercautelari pronunciate l'11 aprile 2019 sono revocate.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Non sono accordate spese ripetibili.

6.

Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: